



**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**

*C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3*

*Provincia di Verona*



## **Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI (Tassa sui Rifiuti)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 33 del 20-08-2014**

INDICE

<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2</b>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3</b>	<i>Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4</b>	<i>Soggetto attivo</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 5</b>	<i>Presupposto per l'applicazione della Tari</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 6</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 7</b>	<i>Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 8</b>	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 9</b>	<i>Base imponibile e determinazione della superficie degli immobili</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 10</b>	<i>Costo di gestione</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 11</b>	<i>Determinazione della tariffa</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 12</b>	<i>Articolazione della tariffa</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 13</b>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 14</b>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 15</b>	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 16</b>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 17</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 18</b>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 19</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 20</b>	<i>Tributo provinciale</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 21</b>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 22</b>	<i>Riduzioni per il recupero</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 23</b>	<i>Agevolazioni finanziabili</i>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 24</b>	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 25</b>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 26</b>	<i>Riscossione</i>	<b>Pag. 17</b>
<b>Art. 27</b>	<i>Dilazioni di pagamento</i>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art. 28</b>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art. 29</b>	<i>Importi minimi</i>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art. 30</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art. 31</b>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art. 32</b>	<i>Accertamento con adesione</i>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art. 33</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art. 34</b>	<i>Riscossione coattiva</i>	<b>Pag. 21</b>
<b>Art. 35</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<b>Pag. 21</b>
<b>Art. 36</b>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<b>Pag. 21</b>

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rivoli Veronese dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n.147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizione di legge vigenti.

## **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce un servizio di pubblico interesse che comprende la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, in modo da assicurare la tutela igienico-sanitaria e promuovere il recupero dei rifiuti; il servizio è svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, da cui deriva il diritto di esigere la rispettiva tassa indipendentemente dall'utilizzo del servizio ma in funzione della mera possibilità di utilizzo.
2. In base all'articolo 184 del D.lgs.152/2006 (codice di igiene ambientale), i rifiuti sono distinti secondo il principio di provenienza, in rifiuti urbani, ossia provenienti da utenze domestiche o giacenti in luoghi pubblici, e rifiuti speciali ossia provenienti da utenze non domestiche.

## **Art. 3 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani**

1. In base agli articoli 184 e 198 del D.lgs.152/2006 (codice di igiene ambientale) sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, imballaggi primari inclusi, nei seguenti limiti qualitativi e quantitativi:

*- Assimilazione per qualità*

Sostanze non pericolose aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, come elencate nell'allegato *sub A*).

*- Assimilazione per quantità*

L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti, di cui al comma 1, agli urbani viene stabilita in una quantità giornaliera media pari a 0,10 dm<sup>3</sup>/mq. di superficie soggetta a tributo per la raccolta dei rifiuti. Tale parametro è adottato anche per le attività produttive, commerciali e direzionali. In virtù del regime di privativa con la predetta assimilazione l'assoggettamento al tributo è dovuto a prescindere dal fatto che il contribuente abbia optato per affidarne a terzi la raccolta e smaltimento.

Lo smaltimento dovrà essere effettuato unicamente secondo la frequenza e le modalità previste dal servizio.

E' vietato consegnare al servizio pubblico di nettezza urbana quantità maggiori di rifiuti anche se dovute a mancati precedenti conferimenti.

#### **Art. 4 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote la tassa sui rifiuti relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Art. 5 - Presupposto per l'applicazione della Tari**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, in virtù della mera utilizzabilità del servizio.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, eccetto le aree scoperte operative, ossia quelle di stabilimenti produttivi/artigianali/commerciali destinate ordinariamente ad un uso estraneo e non collegato funzionalmente al ciclo di lavorazione e produzione.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 6 - Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al successivo articolo 25 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, ai sensi di quanto da ultimo confermato dall'articolo 1 comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al precedente articolo 3, rifiuti di regola derivanti dall'attività di lavorazione industriale ed in presenza di macchinari ed impianti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere nel rispetto della normativa vigente a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici degli immobili produttivi, di regola classificati in categoria catastale D, ordinariamente adibite alla produzione esclusiva di lavorazioni industriali, su cui insistono prevalentemente macchinari ed impianti che comportano una trasformazione produttiva della materia. L'esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati a suddette attività industriali; (comma 649 novellato art. 2 comma 1 l. 68/2014)
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3 del presente regolamento comunale.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Lavorazione, Segagione, Esposizione e commercio del marmo in immobili accatastati sia in categoria C sia in categoria D (escluse comunque le superfici ad uso di uffici, mense, spogliatoi, servizi, ristoro, assoggettate al tributo per l'intera superficie)	30
Laboratori di falegnameria (escluse comunque le superfici ad uso di uffici, mense, spogliatoi, servizi, ristoro, assoggettate al tributo per l'intera superficie)	30
Carrozzerie, Gommisti, Autofficine, Elettrauti, (escluse comunque le superfici ad uso di uffici, mense, spogliatoi, servizi, ristoro, assoggettate al tributo per l'intera superficie)	50
Laboratori in genere e magazzini o locali di deposito classificati in categoria catastale C2-C3 (escluse comunque le superfici ad uso domestico di uffici, mense, spogliatoi, servizi, ristoro,... assoggettate al tributo per l'intera superficie)	50
Distributori di carburante ed autolavaggi (escluse comunque le superfici ad uso domestico di uffici, mense, spogliatoi, servizi, ristoro,... assoggettate al tributo per l'intera superficie)	30

5. Essendo la riduzione un'agevolazione, ossia un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) dichiarare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **Art. 9 - Base imponibile e determinazione della superficie degli immobili**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nelle categorie catastali A, B, C, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Ai fini dell'applicazione di tale criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000, con facoltà di ordinare al possessore dell'immobile di presentare entro 90 giorni all'Agenzia del Territorio il documento Docfa o la planimetria catastale, da cui computare l'80% della superficie catastale.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analogia, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.



5. Per gli immobili a destinazione speciale, categoria catastale D ed E, di contro, è rilevante la superficie calpestabile.

#### **Art. 10 - Costo di gestione**

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, degli ulteriori costi sostenuti per il servizio direttamente dal Comune.

#### **Art. 11 - Determinazione della tariffa**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 12 - Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali indicati annualmente nel Piano Finanziario di cui al precedente articolo 10.

#### **Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del

Comune. salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente e previa verifica da parte degli uffici. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio colf e badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume convenzionalmente come numero degli occupanti quello di 2 unità essendo il più rappresentativo.  
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui al successivo articolo 26, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B).
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio salvo prova documentale che ne dimostri l'utilizzo prevalente con altra destinazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 18 - Istituzioni scolastiche statali**

1. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, in quanto oggetto di specifico trasferimento dello Stato.

#### **Art. 19 - Tributo giornaliero**

- 1 La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il pagamento può essere effettuato cumulativamente al pagamento del canone richiamato nel comma precedente.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **Art. 20 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

#### **Art. 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Trova comunque applicazione quanto previsto dal successivo articolo 22.

#### **Art. 22 - Riduzioni per il recupero**

1. Ai sensi del comma 10 dell'art. 238 del D.lgs.152/2006, che rappresenta un'espressa deroga al regime ordinario di privativa la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, ad istanza di parte può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, commisurata in

base alle tabelle allegate per la parte variabile di cui al D.p.r.158/2009, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, oltreché con la produzione all'ufficio tributi di copia del M.u.d. e delle fatture quietanzate per il rispettivo servizio acquisito.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati recuperati, determinato rapportando la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, calcolata applicando il coefficiente KD (coefficiente di produzione in Kg / mq anno - DPR n. 158 del 27.04.1999) come adottato in sede di determinazione tariffaria, e comunque non superiore alla percentuale massima del 50% di tali rifiuti speciali recuperati.
4. Nel limite quantitativo è computata l'intera superficie, comprensiva anche della parte inerente gli uffici e i servizi.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile dell'anno successivo.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
7. Non è oggetto di premio l'auto smaltimento.

### **Art. 23 - Agevolazioni finanziabili**

1. Ai sensi del comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è introdotta l'applicazione in misura ridotta della tassa sui rifiuti per le utenze che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a) utenze classificate nelle categorie 16, 17 e 20 di cui alla tabella 4/b dell'allegato n°1 del D.P.R. 158/1999 e nel dettaglio: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, ortofrutta, pescherie, fiori e piante si applica una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa al fine di compensare l'incidenza dei coefficienti KD applicati.

b) Complessi siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche e bed and breakfast vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente - ristoranti o alberghi con o senza ristorazione- applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 30%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante riutilizzo, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarità a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dall'iscrizione nell'elenco specifico dell'Amministrazione Provinciale, oltreché l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazioni delle eventuali sanzioni previste.

2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al seguente capoverso.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. Ai fini contabili dovrà procedersi mediante emissione di mandato di pagamento su un capitolo specifico di bilancio con contestuale emissione di reversale di incasso sul corrispondente capitolo di entrata che finanzia espressamente tale agevolazione e diverso dal tributo Tari. E' facoltativo riportare nel Piano finanziario detti specifici stanziamenti.

#### **Art. 24 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.

#### **Art. 25 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta su modelli appositamente predisposti dall'Ufficio Tributi, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente dall'obbligato o a mezzo posta con raccomandata a/r o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, o *PEC all'indirizzo: [protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it)*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o *PEC*.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al precedente punto 3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Eventuali riduzioni, agevolazioni previste dal regolamento comunale;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;



- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, nei termini di cui al punto 3, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
  8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3 se più favorevole.

## **Art. 26 - Riscossione**

1. Il versamento della tassa sui rifiuti è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. La tassa sui rifiuti viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento preventivamente precompilati.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, di norma, in 2 rate semestrali, scadenti nel mese maggio e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. La scadenze di pagamento della Tassa Rifiuti sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, così come confermato dal comma 666, articolo 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### **Art. 27 - Dilazioni di pagamento**

1. E' possibile dilazionare il pagamento del tributo in numero di massimo 6 rate mensili e per importi superiori ad € 2.500,00.
2. Alle dilazioni di pagamento saranno, in ogni caso, applicati gli interessi nella misura del tasso legale vigente.
3. In caso di mancato rispetto delle scadenze previste dal piano di rateizzazione, le somme verranno rimosse tramite accertamento d'ufficio.

#### **Art. 28 - Rimborsi e compensazioni**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 29 - Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 27 sia inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

- 3 Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

### **Art. 30 - Funzionario Responsabile**

- 1 A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge dicembre 2013, n. 147 , la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

### **Art. 31 - Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 25 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

#### **Art. 32 - Accertamento con Adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

#### **Art. 33 - Sanzioni ed interessi**

- 1 In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione fissa del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista per legge.

### **Art. 34 - Riscossione coattiva**

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità del ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o per mezzo dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639 del 1910.

### **Art. 35 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

### **Art. 36 - Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento è soppressa l'applicazione della Tares. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della Tari si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## **Allegato A)**

### **Secco**

- > accendini e penne
- > carta oleata per alimenti
- > attaccapanni
- > bacinelle e secchi
- > calze di nylon
- > carta plastificata
- > carta sporca da solventi e vernici
- > cosmetici e cotton-fioc
- > gusci / cover di cellulari
- > posate in plastica
- > giocattoli
- > guarnizioni uso familiare
- > lamette usa e getta
- > lampadine
- > mozziconi di sigaretta
- > musicassette, cd, floppy,...
- > nastri adesivi
- > negativi fotografici
- > oggetti multimateriali
- > pennarelli consumati
- > pagliette abrasive
- > pannolini
- > polveri da aspirapolvere
- > sacchetti per caffè
- > sacchetti per alimenti in alluminio
- > stoviglie rotte
- > tappi in genere
- > tubetti da colla
- > tubetti di dentifricio e simili
- > videocassette
- > scarpe e stracci inutilizzabili
- > spazzole e spazzolini da denti
- > spugne in genere

### **Umido**

- > avanzi di cibo
- > bucce di frutta
- > carne ed ossa
- > farinacei in genere
- > filtri da tè e fondi di caffè
- > ceneri spente da stufa o camino
- > gusci di frutta secca
- > lettiera di piccoli animali domestici
- > pane e resti alimentari putrescibili
- > scarti di verdura e fiori recisi

### **Verde**

- > ramaglie
- > potature di alberi e siepi
- > fogliame
- > residui dell'orto

> sfalci d'erba

> fiori recisi

### **Plastica - Lattine – Metalli**

- > bottiglie in plastica di acqua e bibite
- > vasetti in plastica dello yogurt
- > lattine per bevande
- > scatolette e barattoli per carne, pesce, legumi
- > vaschette in alluminio per cottura e congelamento
- > scatole e vaschette per cibo per animali
- > bombolette spray per l'igiene personale e casa
- > tubetti in alluminio per conserve o prodotti sanitari
- > foglio di alluminio per alimenti
- > coperchi dello yogurt
- > foglio di alluminio in rotolo da cucina
- > tappi per bottiglie di olio, birra e liquori ecc.
- > moka per il caffè
- > pentole, pentolini e padelle

### **Carta**

- > imballaggi in cartone ondulato
- > scatole in carta per biscotti, alimenti...
- > confezioni in cartoncino per pasta, riso...
- > scatole per scarpe, detersivi...
- > sacchetti di carta puliti
- > cartoncini
- > agende, calendari...
- > fotocopie, poster e fogli vari
- > giornali, riviste, fumetti...
- > libri, quaderni e album disegno
- > tovaglioli di carta puliti
- > depliant, pieghevoli pubblicitari
- > cartoni per bevande, latte, succhi, ecc. (es. tetrapack)

### **Vetro**

- > bottiglie di vetro
- > vasetti e contenitori in vetro
- > bicchieri di vetro

### **Ingombranti**

- > attrezzi voluminosi
- > divani e materassi
- > grossi secchi e mastelli in plastica
- > onduline in vetroresina
- > poltrone

> stendini in resina

> tapparelle

> mobilio da giardino in resina

> tubi in PVC

### **Pile e medicinali**

- > pile a bottone per orologi, per macchine fotografiche e per calcolatrici
- > pile a stilo o rettangolari
- > pile rasoio
- > disinfettanti
- > pomate
- > farmaci scaduti
- > fiale per iniezioni

### **Ferro**

- > biciclette
- > caffettiere e pentole
- > carriole
- > cerchi per ruote
- > filo metallico
- > forni e fornelli
- > gabbie
- > onduline in lamiera
- > reti da letto e recinzione
- > rottame metallico in genere
- > paletti per recinzione
- > scaffali metallici
- > stendini in metallo
- > tubi metallici

### **Beni durevoli**

- > congelatori, frigoriferi e condizionatori d'aria
- > lavastoviglie e lavatrici
- > televisori e telecomandi
- > calcolatrici, monitor PC
- > microonde, aspirapolvere, Hi-Fi
- > lettori DVD, cellulari, PC e stampanti
- > piccoli elettrodomestici

### **Legno**

- > bancali in legno
- > assi
- > cassette in legno
- > legname
- > mobili in genere
- > porte
- > finestre prive del vetro
- > infissi privi del vetro
- > tronchi

**Allegato B)****TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<b>Attività per comuni fino a 5000 abitanti</b>	
<b>1</b>	<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>
<b>2</b>	<b>Campeggi, distributori carburanti</b>
<b>3</b>	<b>Stabilimenti balneari</b>
<b>4</b>	<b>Esposizioni, autosaloni</b>
<b>5</b>	<b>Alberghi con ristorante</b>
<b>6</b>	<b>Alberghi senza ristorante</b>
<b>7</b>	<b>Case di cura e riposo</b>
<b>8</b>	<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>
<b>9</b>	<b>Banche ed istituti di credito</b>
<b>10</b>	<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</b>
<b>11</b>	<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>
<b>12</b>	<b>Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</b>
<b>13</b>	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>
<b>14</b>	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>
<b>15</b>	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>
<b>16</b>	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</b>
<b>17</b>	<b>Bar, caffè, pasticceria</b>
<b>18</b>	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>
<b>19</b>	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>
<b>20</b>	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</b>
<b>21</b>	<b>Discoteche, night club</b>